

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI**

*(deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18/3/2010)*

### **Art. 1 Disposizioni generali**

1. Il presente **Regolamento**, in attuazione di quanto disposto dalla normativa vigente, disciplina l'attività contrattuale di CAAB.

2. L'attività contrattuale di CAAB si conforma ai principi di **legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza e tutela della libera concorrenza.**

3. **I Responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del Piano Operativo Gestionale la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure.**

4. **Nel rispetto degli indirizzi generali e con atti deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano Operativo Gestionale, potrà essere attribuita ai vari Responsabili dei Servizi la facoltà di provvedere all'attività contrattuale ed alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria.**

### **Art. 2 Procedure di scelta del contraente.**

1. Per la scelta del contraente, CAAB, secondo la legislazione vigente e secondo le disposizioni che seguono, si avvale delle seguenti procedure :

- a) procedura aperta;
- b) procedure ristrette;
- c) dialogo competitivo;
- d) procedura negoziata, con e senza preventiva pubblicazione del bando;
- e) procedure in economia;
- f) ulteriori procedure previste dalle vigenti norme in materia di contratti pubblici.

2. CAAB potrà, altresì, procedere all'individuazione del proprio contraente anche avvalendosi, secondo le modalità previste dalle norme vigenti, di sistemi dinamici di acquisizione, mediante l'adesione a mercati elettronici, nonché mediante centrali di committenza. A tal fine CAAB potrà concludere accordi, convenzioni, associarsi ovvero consorzarsi, con gli enti ed i soggetti che operano come centrali di committenza ai sensi delle vigenti norme di legge statali e regionali.

### **Art. 3 Norme comuni alle procedure di gara**

1. *Bandi di gara e lettere di invito*

La procedura aperta, la procedura ristretta, il dialogo competitivo e, nei casi previsti, dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.

Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate.

## *2. Pubblicità*

I bandi di gara, nel rispetto dell'evidenza pubblica, devono essere pubblicizzati nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

In ogni caso tutti i bandi devono essere pubblicati sul sito web di CAAB

In relazione all'oggetto del contratto, ovvero al valore del medesimo, possono essere adottate forme di pubblicità integrative.

L'esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato sul sito web di CAAB.

## *3. Requisiti di partecipazione*

a) CAAB indica in riferimento a ciascuna procedura i requisiti finanziari e tecnico - organizzativi minimi necessari ai fini della partecipazione alle gare e può fare riferimento ad elementi significativi del bilancio dell'impresa, ad appalti già eseguiti analoghi o simili, definendone le caratteristiche, e, ove consentito, identici o affini a quello oggetto di gara e ad altri elementi da determinarsi secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all'oggetto dell'appalto.

b) I bandi e le lettere di invito relativi a tutte le gare di CAAB prevedono, quale condizione essenziale, la sussistenza dei requisiti generali per la partecipazione alle gare, e fra questi, il tassativo rispetto da parte del partecipante dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme per il diritto al lavoro dei disabili, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

## *4. Documentazione dei requisiti*

a) I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all'attività negoziale sono comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.

b) CAAB può richiedere di documentare il possesso della capacità economica e finanziaria tramite:

- 1) idonee dichiarazioni bancarie
- 2) dichiarazioni concernenti gli importi globali di forniture o servizi eseguiti, gli importi di appalti analoghi, simili e, ove consentito, identici a quelli in gara, relativi agli ultimi tre esercizi;
- 3) dichiarazioni contenenti elementi dei bilanci.

CAAB effettua idonei controlli sulle dichiarazioni fornite dal soggetto risultato aggiudicatario e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive nonché nei casi previsti per legge .

## *5. Cause di esclusione*

Le cause di esclusione dalle gare d'appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito secondo le modalità ed alle condizioni previste dalle vigenti norme di legge.

#### **Art. 4 Competenze per le procedure di gara e per l'attività negoziale**

1. Le procedure sono svolte dal **Responsabile del Procedimento** in collaborazione con i Responsabili dei vari servizi nell'ambito di quanto previsto dal Progetto di organizzazione vigente.

2. Il **Responsabile del Servizio Segreteria** collabora con i Responsabili dei servizi interessati agli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti. Ricevuto il Capitolato speciale redatto dal Responsabile di Servizio competente e sottoscritto dal Responsabile del Procedimento, redige, in collaborazione con gli stessi, i documenti di gara e dispone le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito e tutti gli adempimenti relativi, comprese le comunicazioni nazionali e comunitarie

#### **Art. 5 Commissione di Gara**

1. Qualora la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti debba essere effettuata da una **Commissione, questa è presieduta di norma dal Responsabile del servizio competente**

2. La nomina della Commissione deve avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

3. La Commissione deve essere composta da esperti, con specifica competenza tecnica e/o giuridico-amministrativa, interni e/o esterni, in numero dispari non superiore a cinque, definito in relazione alla peculiarità dell'oggetto.

4. Gli esperti esterni vengono scelti prevalentemente fra liberi professionisti iscritti ad ordini, albi o associazioni professionali, ove esistenti, nonché dipendenti di enti pubblici o aziende private in possesso di idonea competenza in relazione all'oggetto della gara. La scelta dovrà tenere conto di eventuali motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'appalto.

5. Nell'atto con cui viene nominata la Commissione è altresì precisato se ed in quale misura devono essere compensati gli esperti esterni.

6. La valutazione ed il giudizio dovranno essere effettuati dalla Commissione secondo le modalità definite nel bando di gara. Nell'ambito della propria attività valutativa, la Commissione procede altresì alla verifica delle offerte anormalmente basse.

7. La Commissione può avvalersi di esperti interni e/o esterni all'Amministrazione per la soluzione di specifici quesiti. La presenza degli esperti ai lavori della Commissione è limitata all'esposizione dei pareri e di eventuali chiarimenti.

8. Dei lavori della Commissione di gara viene redatto apposito verbale corredato dalle relazioni tecniche e delle relative motivazioni, che viene trasmesso, per l'aggiudicazione al Consiglio di Amministrazione.

#### **Art. 6 Criteri di aggiudicazione**

1. I criteri di aggiudicazione devono essere indicati nel bando o nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali, essendovi un dettagliato capitolato tecnico di riferimento la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l'aggiudicazione viene effettuata all'offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell'offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all'oggetto dell'appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale specificamente utilizzata per l'esecuzione della prestazione oggetto di affidamento, alle modalità di erogazione della prestazione, all'attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione, assistenza e agli elementi tecnici contenuti nei piani di qualità o certificazioni di qualità presentati dalle imprese ove quest'ultimi siano direttamente riferibili alle modalità di esecuzione del contratto.
5. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell'offerta.
6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l'aggiudicazione.

#### **Art. 7 Forma e contenuto dei verbali di gara**

1. I verbali relativi ai lavori della Commissione di gara devono essere sottoscritti da tutti i componenti della Commissione e dal Segretario.
2. Il verbale conclusivo delle operazioni di gara deve contenere almeno:
  - a) l'oggetto e il valore dell'appalto;
  - b) i nomi degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
  - c) i nomi degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
  - d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate incongrue o anomale;
  - e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della relativa offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
  - f) le ragioni dell'eventuale mancata aggiudicazione.

## **Art. 8 Offerte**

1. L'offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d'invito.
2. La parte economica dell'offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l'indicazione di un prezzo, di un ribasso o di un aumento rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L'indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valida quella più vantaggiosa per CAAB.

## **Art. 9 Modalità di presentazione delle offerte**

1. L'offerta deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell'oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L'offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. L'inoltro dell'offerta deve avvenire secondo quanto previsto dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l'ufficio indicato nei termini previsti.
3. Salvo quanto previsto nel presente regolamento per la gara informale, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.

## **Art. 10 Offerte anormalmente basse**

1. La verifica delle offerte anormalmente basse deve svolgersi in contraddittorio con l'offerente, nei casi previsti dalle norme vigenti o dal bando di gara, a seguito di richiesta scritta di giustificazioni e può essere svolta in relazione alla composizione dei costi, all'economia del metodo di prestazione dell'oggetto dell'appalto, alla congruità dei prezzi - valutata anche sulla base della adeguatezza e sufficienza del valore economico rispetto al costo del lavoro nonché alle condizioni di favore di cui goda l'offerente, all'originalità del servizio offerto, alle soluzioni tecniche adottate o altri elementi rilevanti.

## **Art. 11 Offerta incongrua**

1. L'offerta può essere esclusa dalla gara qualora, in relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto, sia reputata incongrua dal responsabile o dalla Commissione giudicatrice. Tale giudizio deve risultare da atto scritto dettagliatamente e congruamente motivato.
2. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua il contratto non viene aggiudicato.

## **Art. 12 Unica offerta**

CAAB può procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.

### **Art. 13 Procedura aperta**

CAAB si avvale della procedura aperta, salvo che le disposizioni di legge dispongano diversamente, in ogni caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

### **Art. 14 Procedure ristrette**

1. Salvo che il Consiglio di Amministrazione disponga diversamente la società si avvale della procedura ristretta quando sia opportuna una preselezione dei concorrenti e in ogni altro caso si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso ovvero utile in relazione all'importanza o alla natura del contratto.

2. In tutti i casi in cui la procedura ristretta si svolga con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte devono essere esaminate da una Commissione secondo quanto previsto all'art. 5.

### **Art. 15 Modalità di scelta dei concorrenti da invitare e lettera di invito**

1. Delle operazioni di formazione dell'elenco dei concorrenti da invitare deve essere redatto apposito documento sottoscritto dal Responsabile del Servizio competente. La non ammissione alla gara di soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione deve essere motivata.

2. La lettera di invito deve contenere gli elementi essenziali previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti e in ogni caso l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di apertura delle offerte.

### **Art. 16 Dialogo competitivo**

1. CAAB può avvalersi del dialogo competitivo qualora la complessità tecnica o finanziaria di un progetto o di un appalto non permetta di definire con sufficiente precisione nel capitolato le specifiche necessarie perché essi possano essere aggiudicati attraverso procedure aperte o ristrette.

2. Il dialogo competitivo è preceduto dalla pubblicazione di un bando in cui CAAB rende note le proprie necessità e specifica i requisiti di partecipazione. Successivamente la stessa avvia il dialogo con i soggetti selezionati al fine di elaborare una o più soluzioni idonee a soddisfare le proprie esigenze; su tali soluzioni tutti i soggetti selezionati vengono invitati a presentare offerta.

3. L'aggiudicazione avviene selezionando l'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando i criteri che devono essere precisati nel bando di gara.

4. Il ricorso al dialogo competitivo è consentito anche per l'affidamento di forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria.

## Art. 17 PROCEDURA NEGOZIATA

1. La procedura negoziata può essere esperita, nei casi e nei limiti posti dalle vigenti norme in materia e dal presente regolamento, mediante preventiva pubblicazione del bando di gara ovvero senza pubblicazione del bando.

2. Nella deliberazione o determinazione a contrarre deve essere precisata la motivazione circa la sussistenza delle condizioni di fatto e di diritto che costituiscono il presupposto della procedura negoziata. Detta procedura non può essere esperita laddove sia possibile ricorrere alla procedura in economia previste dal presente regolamento.

3. La procedura negoziata con preventiva pubblicazione del bando è ammessa nei casi e nei limiti previsti dall'art. 56 del d.lgs. n. 163/2006 e in particolare:

a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. In ogni caso non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. CAAB può omettere la pubblicazione del bando di gara qualora provveda ad invitare alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di capacità economica, tecnica ed organizzativa, nonché di idoneità soggettiva, di cui agli articoli da 34 a 45 del d.lgs. n. 163/2006, nella procedura precedente, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera non possono applicarsi agli affidamenti di lavori di importo superiore a 500.000 euro

b) nel caso di lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.

4. La procedura negoziata può essere esperita senza preventiva pubblicazione del bando mediante gara informale con invito ovvero mediante trattativa diretta con un concorrente nei casi e nei limiti di seguito indicati; in tali ipotesi CAAB negozia con una o più imprese i termini del contratto.

5. La procedura negoziata senza preventiva pubblicazione del bando può essere esperita nei seguenti casi:

5.1 Relativamente all'affidamento di appalti di lavori, forniture, servizi:

a) qualora, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. In tale ipotesi non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le disposizioni di cui alla presente lettera non possono applicarsi agli affidamenti di lavori di importo superiore a un milione di euro

b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;

c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Tali circostanze non devono essere imputabili o, comunque, dovute a comportamenti di CAAB.

5.2 Relativamente all'affidamento di forniture è, altresì, consentita:

a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;

c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;

d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.

5.3 Relativamente all'affidamento di appalti di servizi è, altresì, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.

5.4 Relativamente all'affidamento di appalti di lavori e di appalti di servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;

a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di applicazione delle obbligazioni in materia di pubblicità al bando di gara.

## **Art. 18 Procedura negoziata diretta: condizioni**

1. La procedura negoziata senza pubblicazione del bando può essere esperita in via diretta, senza invito ad una pluralità di imprese, unicamente laddove l'importo del contratto oggetto di negoziazione diretta sia inferiore alle soglie comunitarie, esclusivamente nei casi di cui:

- all'art. 17, comma 5.1, lett. a), b) e c);

- all'art. 17, comma 5.2, lett. a), b), c) e d);

- per la locazione, a titolo passivo, di immobili o di beni mobili registrati specificamente individuati la cui collocazione o le cui caratteristiche li rendano infungibili;

Resta in ogni caso salva la possibilità di procedere alla negoziazione con il contraente individuato ai sensi e nei casi previsti dall'art. 17, comma 5.4, anche per gli importi superiori alla soglia di cui al comma 1, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, d.lgs. n. 163/2006

## **Art. 19 Procedura negoziata previa gara informale**

1. Salva la facoltà e le ipotesi previste all'art. 18 , CAAB può ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, mediante invito a più concorrenti. In tali casi CAAB procede ad esperire una gara informale, **secondo quanto di seguito previsto**.
2. La scelta delle ditte da invitare alla gara ufficiosa viene effettuata dal Responsabile di Servizio oppure, ove costituito, mediante elenchi di imprese precedentemente formati da CAAB. **Il numero delle ditte non deve essere inferiore a cinque** , salvo che sul mercato non ne esistano in tale numero.
3. Le ditte vengono scelte, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità (osservanti norme di garanzia di qualità) e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità in precedenti rapporti con CAAB o con altri enti pubblici sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso di CAAB stessa.
4. L'invito alla gara ufficiosa, che può essere inviato anche tramite fax o altre forme di trasmissione telematica, deve indicare un termine ragionevole per la presentazione delle offerte. Alle ditte, che non hanno contratti in essere a quel momento con CAAB, deve essere richiesta idonea dichiarazione di iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell'appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci.
5. La gara ufficiosa si svolge in seduta non pubblica davanti al Responsabile del Servizio e a due testimoni scelti tra i dipendenti di CAAB.
6. Delle operazioni di gara viene redatto verbale firmato dal Responsabile del Servizio e dai testimoni nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell'esclusione delle offerte risultate incomplete o irregolari, enunciandone la motivazione.
7. Qualora ciò sia indicato nella lettera d'invito il contratto può essere aggiudicato a favore del concorrente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa, tenuto conto della qualità dei beni o dei servizi offerti, oltre che del prezzo. Qualora per la particolare natura del contratto il Responsabile di Servizio lo ritenga necessario, purché ciò sia indicato nella lettera di invito, all'esame delle offerte provvederà una Commissione .
8. Il Responsabile di Servizio - nel pieno rispetto della par condicio dei concorrenti - può trattare con ciascuno di essi richiedendo loro un miglioramento dell'offerta, ferma restando la segretezza dei nominativi degli stessi concorrenti fino al provvedimento di aggiudicazione.
9. CAAB , nell'ambito della medesima procedura, può affidare a più ditte le diverse parti in cui eventualmente si articola una unica fornitura qualora le diverse offerte per le singole parti risultino più vantaggiose sotto il profilo della qualità oppure del prezzo. La lettera di invito deve precisare tale facoltà.

## **Art. 20 Procedura negoziata per fasi successive**

Qualora sia opportuno e ciò sia indicato nella lettera di invito o nell'avviso pubblico, la gara ufficiosa può svolgersi in fasi successive. In tal caso, la lettera di invito o l'avviso pubblico dovranno altresì precisare i criteri in base ai quali le offerte presentate verranno progressivamente selezionate. In ogni caso detta procedura deve svolgersi in modo da assicurare la par condicio dei concorrenti, nonché la segretezza dei nominativi degli stessi fino alla aggiudicazione.

## **Art. 21 Indagini di mercato**

1. Prima di procedere mediante procedure negoziate a rinnovi contrattuali o a spese in economia, CAAB **svolge un'indagine di mercato, anche in via informale**, al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara, della trattativa e del contratto.

2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di commercio, da altre Amministrazioni pubbliche od Associazioni di categoria

3. In casi di particolare rilevanza o complessità l'indagine di mercato può essere avviata tramite avviso pubblico, non vincolante per CAAB, al fine di valutare le disponibilità del mercato e acquisire suggerimenti utili dai soggetti interessati.

## **Art. 22 ACQUISIZIONE DI LAVORI, BENI E SERVIZI IN ECONOMIA**

1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, nei limiti di importo di seguito individuati **per la realizzazione di lavori, ovvero per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici e all'attività mercatale.**

Il Responsabile di Servizio, anche in questo caso svolge un'indagine di mercato, anche in via informale al fine di acquisire informazioni circa l'esistenza di potenziali contraenti, l'eseguibilità e i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti, il costo del lavoro e quant'altro possa essere utile.

2. Fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia, CAAB **può avvalersi di questa procedura nei seguenti casi:**

a) laddove in seguito alla risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, a qualunque titolo, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;

b) laddove vi sia la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

- c) per prestazioni periodiche di servizi e forniture nella misura strettamente necessaria, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente
- d) per ragioni di urgenza determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica.

**3. Possono inoltre essere eseguite in economia mediante affidamento a terzi, le seguenti spese:**

- a) acquisti e servizi **specifici** ove non sia possibile per ragioni oggettive non aderire a centrali di committenza (*acquisti di particolari generi di cancelleria, carta, stampati, registri, materiale per disegno e fotografie, stampa di tabulati, circolari, regolamenti e simili, acquisto di targhe e segnaletica; trasporti, titoli di viaggio, spedizioni e facchinaggi specifici*);
- b) acquisto, manutenzione, riparazione, assicurazione, noleggio di autoveicoli ed altri veicoli, nonché acquisto di carburante, lubrificante, di pezzi di ricambio ed accessori,
- c) acquisto e manutenzione di attrezzature antincendio, acquisto di materiale antinfortunistico e/o relativo alla sicurezza;
- d) abbonamenti a riviste, periodici e simili, acquisti di libri e pubblicazioni periodiche e relative spese di rilegatura; acquisto servizi per la realizzazione di pubblicazioni anche periodiche; acquisto servizi per la realizzazione di trasmissioni radiofoniche, televisive e per via telematica o attraverso sistemi integrati multimediali; produzione di filmati;
- e) spese postali, telegrafiche e telefoniche;
- f) acquisto di **specifico** materiale igienico-sanitario e articoli igienizzanti, articoli ed accessori di pulizia e materiale a perdere; prodotti farmaceutici;
- g) acquisto, manutenzione, riparazione di specifici mobili, arredi e attrezzature d'ufficio
- h) acquisto di generi vari, omaggi e materiale di facile consumo in occasione di manifestazioni, cerimonie e convegni;
- i) spese di rappresentanza e di ospitalità, spese per necrologi;
- j) servizi e forniture occorrenti per il normale funzionamento degli uffici, che per loro natura non possano essere acquisiti con le normali procedure di gara;
- k) servizi di traduzione, tipografia e litografia, di digitalizzazione dei documenti; servizi di formazione del personale;
- l) divulgazione di bandi di concorso e di pubbliche gare a mezzo stampa o di altre fonti di informazione e altre inserzioni;
- m) servizi occasionali - assistenziali, socio - educative e educativo - didattiche.
- n) lavori di cui all'art. 125, comma 6, lett. a), b), c), d) e) f), d.lgs. n. 163/2006 e più precisamente:
- manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le ordinarie procedure di gara;
  - manutenzione di opere o di impianti indispensabili al funzionamento della struttura mercatale;
  - interventi non programmabili in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/08 e successive integrazioni
  - lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
  - lavori necessari per la compilazione di progetti;
  - completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
- o) urgenti opere di pulizia, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione di locali e aree, trasporto e smaltimento rifiuti pericolosi;
- p) componenti hardware e software, antifurto; servizi di connettività ad Internet;

- q) manutenzione delle reti di connettività o delle reti telefoniche; materiali e servizi per il funzionamento della rete trasmissione dati ;
- r) spese per la fornitura e manutenzione di infissi, vetri, cancelli, serrature; acquisto e manutenzione di tende, tendaggi, tapparelle, acquisto e manutenzione attrezzature audio video, acquisto e manutenzione di corpi illuminanti;
- s) organizzazione di conferenze, convegni e seminari ed altre iniziative promozionali culturali, scientifiche, stampa di inviti e materiale scientifico e didattico, ecc;
- t) affidamento incarichi per attività di assistenza e supporto al Responsabile di Servizio procedimento per la realizzazione di opere, studio, indagine e rilevazione.

## **Art. 23 Procedura**

1. L'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia è ammessa secondo le seguenti modalità:

- a) per importi unitari **fino ad euro 5.000, Iva esclusa**, mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio che avrà cura di ottenere le migliori condizioni di mercato sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi e/o acquisizioni di appositi preventivi/offerta , secondo principi di rotazione e par condicio.
- b) per importi **da 5.001 euro fino a 19.999 euro**, iva esclusa, mediante affidamento diretto ad imprese individuate secondo principi di rotazione e par condicio , ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ad almeno tre operatori economici, ove sussistano in tale numero soggetti idonei;
- c) per importi pari o superiori a **20.000 euro, fino a 39.999 euro**, iva esclusa, mediante procedura di gara informale ad invito ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ad almeno cinque operatori economici, ove sussistano in tale numero soggetti idonei, secondo principi di rotazione e par condicio;
- d) per importi **pari o superiori a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 125, comma 8 e comma 9** , iva esclusa, mediante procedura di gara informale ad invito ai sensi dell'art. 125, comma 11, d.lgs. n. 163/2006, ad almeno dieci operatori economici, ove sussistano in tale numero soggetti idonei, secondo principi di rotazione e par condicio.

Gli operatori da invitare possono essere individuati sulla base di indagini di mercato ovvero nell'ambito di elenchi formati da CAAB, secondo i principi sopra richiamati.

2. Nessuna prestazione di beni e servizi può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina della acquisizioni in economia.

3. La richiesta deve precisare almeno l'oggetto della prestazione, le eventuali garanzie, le caratteristiche tecniche, la qualità e le modalità di esecuzione, i prezzi, le modalità di pagamento e le dichiarazioni di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

4 . Per l'acquisizione di beni e servizi la società utilizzerà, ove possibile, le convenzioni delle Pubbliche Amministrazioni (Consip, Intercenter, ecc.) o un proprio elenco di operatori economici che provvederà annualmente ad aggiornare per verificare che gli affidati siano in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria prescritti.

Nella realizzazione e gestione di tali elenchi la Società è tenuta ad osservare i principi di rotazione, trasparenza e parità di trattamento

**5. E' consentita la consultazione di un solo operatore economico:**

a) nel caso di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle specifiche tecniche o alle caratteristiche di mercato;

b) per l'acquisto di beni e servizi connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze, a condizione che l'urgenza non sia imputabile a CAAB;

6. Il contratto avente ad oggetto spese in economia può essere formalizzato anche mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio.

**Art. 24 INCARICHI**

1. Gli incarichi professionali sono prestazioni d'opera temporanee rese senza alcun vincolo di subordinazione né parasubordinazione, né costituenti forme di lavoro od impiego flessibile di cui alle vigenti leggi in materia.

2. Gli incarichi professionali sono conferiti nella forma del contratto d'opera di cui all'art. 2230 del Codice Civile e regolati secondo quanto previsto dagli articoli da 2229 a 2237 c.c.

3. Gli incarichi professionali hanno ad oggetto prestazioni temporanee e finalizzate relative a specifici studi, ricerche o consulenze e possono essere conferiti unicamente per esigenze cui l'Amministrazione non possa fare fronte con personale dipendente per l'assenza della specifica professionalità all'interno dell'organizzazione ovvero in relazione alla eccezionalità della prestazione da rendersi qualora essa attenga a sperimentazioni o progettazioni.

4. Il ricorso a professionisti esterni nonché la scelta dei medesimi devono essere compiutamente motivati, fatta salva comunque l'applicazione delle norme vigenti in materia.

5. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

6. Nell'affidamento di incarichi a società di professionisti o a soggetti collettivi costituiti in forma giuridicamente ammessa, devono essere indicate nel contratto le generalità del professionista che assume la direzione e la responsabilità dell'attività.

7. Il contratto è sottoscritto dal responsabile e dal professionista e deve indicare contenuto, natura e modalità di svolgimento dell'incarico, il termine iniziale e finale, le cause di risoluzione, il compenso, le modalità e i termini di pagamento e di rimborso delle eventuali spese. La scelta del professionista deve in ogni caso tenere conto del fatto che non sussistano motivi di incompatibilità legati ad interessi di qualunque natura con riferimento all'oggetto dell'incarico.

8. Il compenso deve essere congruo e proporzionato all'attività prestata. Possono essere previsti pagamenti anche per prestazioni parziali rese e documentate.

## **Art. 25 . Modalità di affidamento degli incarichi**

1. La società può ricorrere ad incarichi di consulenza esterna per esigenze cui non può far fronte con il personale in servizio, ovvero laddove questo non sia in possesso delle competenze adeguate all'espletamento dell'incarico.

2. I potenziali affidatari degli incarichi sono selezionati, secondo le modalità definite al comma 3, mediante avviso pubblicato per almeno quindici giorni sul sito internet della società, fermo restando l'adozione di ulteriori forme di pubblicità integrativa previste da specifiche norme in materia.

3. Ai fini del presente articolo, l'avviso deve indicare l'attività o la categoria professionale di inquadramento, i requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione e per l'espletamento dell'incarico, i criteri e le modalità di selezione dei candidati, i termini e le modalità di presentazione della domanda. Le richieste pervenute sono valutate dagli organi competenti della Società secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato, nei tempi in esso stabiliti. L'avviso può prevedere anche un colloquio orale ai fini della valutazione dei candidati.

4. La Società può predisporre annualmente, in alternativa alle procedure di cui al comma 2, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di professionisti qualificati, in possesso di adeguati requisiti, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti dalle norme vigenti in materia di collaborazioni esterne e ove possibile secondo principi di rotazione

5. Fanno eccezione alle modalità di affidamento di cui ai commi 2 e 4 gli affidamenti di natura fiduciaria preordinati alla difesa e l'assistenza in giudizio della Società o degli Amministratori, ovvero le attività ad esse prodromiche o correlate, ivi comprese le eventuali pratiche di domiciliazione, nonché gli incarichi notarili. Sono, altresì, esclusi gli incarichi di importo non superiore a 5.000 euro (iva, oneri contributivi e spese escluse) e l'affidamento a professionisti di incarichi relativi ad attività infungibili e comunque di natura fiduciaria, in conformità alle norme vigenti in materia di consulenze e contratti pubblici.

6. Degli incarichi affidati ai sensi del presente articolo viene in ogni caso data pubblicità mediante inserimento nel sito internet della Società in un elenco nel quale sono indicati gli estremi del provvedimento di affidamento, il professionista e l'oggetto dell'incarico, nonché il corrispettivo previsto.

7. Gli incarichi di importo superiore a 5.000 euro (iva, oneri contributivi e spese escluse) di natura tecnica (progettazione, direzione lavori, etc.) relativi a lavori e, comunque, gli incarichi previsti dalle norme vigenti in materia di appalti pubblici sono sottoposti alla disciplina propria dei contratti pubblici ed alle norme conseguenti previste dal presente regolamento.

## **Art. 26 Adempimenti connessi alla normativa antimafia**

La stipulazione dei contratti è subordinata all'acquisizione della documentazione prevista dalla vigente normativa antimafia.

## **Art. 28 Contenuto del contratto**

1. Il contratto deve contenere le condizioni previste nell'atto di determinazione a contrarre, nel capitolato e nell'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Il responsabile competente alla stipulazione, può apportare tutte le modifiche volte a precisare il contenuto o ogni altro aspetto del contratto, fatta salva la sostanza del negozio.
3. Sono elementi essenziali del contratto:
  - a) individuazione dei contraenti;
  - b) oggetto;
  - c) luogo e termini e modalità di esecuzione delle prestazioni;
  - d) importo contrattuale;
  - e) modalità e tempi di pagamento;
  - f) data di sottoscrizione e durata ;
  - g) spese contrattuali e oneri fiscali;
4. Qualora la natura dell'oggetto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
  - a) modalità di controllo e di collaudo anche attraverso indicatori di qualità;
  - b) facoltà di recesso, responsabilità ed ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
  - c) sanzioni e penalità per inadempimento, ritardo nell'adempimento e inosservanza agli obblighi retributivi, contributivi e di sicurezza previsti nei confronti dei lavoratori o soci;
  - d) regolamentazione del subappalto, del subcontratto e cessione del credito;
  - e) cauzione definitiva, ove prevista nei documenti di gara;
  - f) aumento, diminuzione della prestazione;
  - g) proroga, rinnovo, ove consentito dalle norme vigenti;
  - h) revisione prezzi
  - i) anticipazioni nei casi consentiti dalla legge;
  - l) assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche ed assistenziali;
  - m) elezione del domicilio;
  - n) foro esclusivo di Bologna;

## **Art. 29 Formalizzazione del contratto**

1. La stipulazione ha luogo per atto pubblico ovvero mediante scrittura privata sottoscritta dal Presidente.
2. I contratti affidati a seguito di trattativa privata, possono essere formalizzati, in relazione all'importo e alla natura del contratto, mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio. La proposta e l'accettazione devono contenere gli elementi essenziali del contratto e possono essere trasmesse a mezzo telefax ovvero per via telematica secondo la normativa vigente.

### **Art. 30 Revisione prezzi**

Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, deve essere inserita una clausola di revisione dei prezzi, che indichi i presupposti e la periodicità della revisione, se la medesima operi a favore di una o più parti, se operi automaticamente o ad istanza di parte.

### **Art. 31 Cauzione**

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, nonché della restituzione di eventuali anticipazioni, può essere prevista idonea cauzione a favore della Società, da prestarsi anche a mezzo di garanzia fideiussoria a prima richiesta rilasciata da Istituti bancari od assicurativi a ciò autorizzati.

2. L'importo della cauzione, determinato dal Responsabile, è commisurato di volta in volta all'entità del danno che potrebbe derivare all'Amministrazione dal ritardo o inadempimento ed è fissata in una percentuale del corrispettivo.

3. L'incameramento e lo svincolo della cauzione sono di competenza del Responsabile. La cauzione è svincolata al momento in cui sono adempiuti tutti gli obblighi contrattuali. Possono discrezionalmente disporsi svincoli parziali per la quota corrispondente a prestazioni già eseguite.

4. Le disposizioni precedenti valgono, salve diverse disposizioni di legge, per tutti i contratti qualunque sia l'oggetto della prestazione.

### **Art. 32 Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi**

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore della Società è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.

2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla Società di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

3. In caso di mancata regolarizzazione la Società può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.

### **Art. 33 Subappalto, cessione del contratto e cessione del credito**

1. Il subappalto è consentito, nei limiti delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, unicamente previa autorizzazione di CAAB.

2. E' ammessa la cessione del credito su delibera del Consiglio di Amministrazione, in presenza delle condizioni di legge e previa autorizzazione espressa di CAAB.

#### **Art. 34 Penali**

1. Facendo salva la possibilità di richiedere i danni ulteriori, possono essere previste nei contratti clausole penali per ritardi nell'adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.

2. La penale va determinata in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi di esecuzione, secondo le norme vigenti.

3. Può essere prevista una penale per inosservanza formalmente accertata delle norme retributive, contributive e di sicurezza nei confronti dei lavoratori.

#### **Art. 35 Oneri contrattuali, conservazione dei contratti**

1. Gli originali dei contratti sono conservati in originale nell'Archivio degli Atti e dei Contratti tenuto dalla Segreteria, secondo le modalità previste per la gestione e conservazione dei documenti, che provvede a trasmetterne copia all'ufficio proponente nonché agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.

2. Le spese contrattuali sono a carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o gli usi non dispongono diversamente. Nei contratti d'appalto sono a carico dell'appaltatore anche le spese di registrazione.

#### **Art. 36 Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto**

1. Sono ammesse integrazioni contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se ritenute necessarie per la funzionalità della fornitura o del servizio.

2. Qualora nel contratto siano previsti e regolamentati l'aumento o la diminuzione delle prestazioni, essi sono consentiti esclusivamente per far fronte ad eventi sopravvenuti ed imprevedibili. In tal caso è sufficiente un atto unilaterale scritto da CAAB.

3. Per servizi o forniture connessi, complementari o di completamento si procede alla stipulazione di nuovo contratto secondo la normativa vigente.

### **Art. 37 Responsabilità**

1. Fatte salve diverse particolari disposizioni organizzative, il soggetto competente per la stipula del contratto, è responsabile della corretta esecuzione e deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettino specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.

2. Non è consentito che siano date disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati diverse da quelle deliberate dal Consiglio di Amministrazione o comunque in contrasto con quanto stabilito da questo regolamento e dalle norme vigenti in materia di contratti pubblici.

### **Art. 38 Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione**

Il collaudo è definito in modo diverso a seconda delle prestazioni oggetto del contratto. La liquidazione del corrispettivo pattuito a saldo per la prestazione deve essere preceduta da accertamento della regolare esecuzione della stessa, risultante da attestazione del Responsabile del Servizio.

### **Art. 39 Inadempimento e risoluzione del contratto**

La condizioni di inadempimento del contraente è valutata dal responsabile del Servizio che ne dà tempestiva notizia al Consiglio di amministrazione

### **Art. 40 Contratti quadro**

1. Qualora l'oggetto del contratto sia costituito da una pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato o in relazione ad uno specifico programma di esecuzione, è consentito stipulare, a seguito di regolari procedure per la scelta del contraente, contratti quadro che fissino le condizioni generali di qualità e prezzo e le modalità di determinazione dei singoli acquisti, predeterminando un minimo ed un massimo di prestazioni in base al fabbisogno presunto del settore o dei settori interessati.

2. Il Responsabile può definire nel contratto quadro le caratteristiche generali dei prodotti e delle prestazioni riservandosi, in occasione dei singoli acquisti, di richiedere all'aggiudicatario le specifiche tecniche dell'offerta, purché non vengano modificate le condizioni fissate nel contratto quadro.

3. A tutti gli effetti il valore del contratto quadro corrisponde all'importo massimo stimato per tutta la durata contrattuale, al netto degli oneri fiscali.

### **Art. 41 Accordi quadro**

1. E' facoltà del Responsabile del procedimento di concludere accordi quadro con più fornitori o prestatori di servizi che fissino le condizioni principali dei singoli appalti da aggiudicarsi nel periodo di validità dell'accordo, la cui durata non può superare i quattro anni.

2. Il numero dei partecipanti all'accordo quadro non può essere inferiore a tre e deve essere tale da garantire, in relazione agli oggetti dei singoli appalti da aggiudicare, un confronto concorrenziale.

3. La selezione dei partecipanti all'accordo quadro avviene seguendo le procedure aperte o ristrette previste dalla normativa vigente. A tal fine viene pubblicato un bando che deve indicare:

- a) il periodo di validità dell'accordo quadro;
- b) il numero massimo dei partecipanti da selezionare, i requisiti necessari e i criteri di aggiudicazione stabiliti per la scelta dei partecipanti;
- c) l'oggetto dell'accordo e l'importo massimo presunto;
- d) le condizioni principali ed i criteri di aggiudicazione dei singoli contratti che sorgeranno sulla base dell'accordo quadro.

4. I singoli appalti sono preceduti da un confronto concorrenziale fra i partecipanti sulle specifiche non completamente definite nell'accordo.

5. Tale confronto si svolge a seguito di invito a tutti i partecipanti all'accordo quadro a presentare offerta nell'ambito delle condizioni fissate nell'accordo stesso, entro un termine adeguato. La procedura dovrà essere specificatamente approvata in sede di accordo quadro.

6. In sede di presentazione dell'offerta i partecipanti devono dichiarare la permanenza dei requisiti già dichiarati al momento della sottoscrizione dell'accordo quadro.

#### **Art. 42 Proroghe e rinnovi contrattuali**

1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti. Il rinnovo è consentito se previsto nel bando di gara e nel contratto originario nelle modalità previste dalle norme vigenti ed è comunque preceduto dall'accertamento della permanenza delle ragioni di convenienza e di pubblico interesse.

2. In accordo tra le parti è ammessa la proroga contrattuale per il tempo strettamente necessario ad addivenire a nuova aggiudicazione.

\*\*\*